



**Accordo di collaborazione**  
tra  
**International Association Medical Devices (Roma)**  
*(di seguito denominata IASMED)*  
e  
**Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari ( Civitanova Marche - MC)**  
*(di seguito denominato SVAU)*

**PREMESSA**

La IASMED opera senza fini di lucro sostenendo la collaborazione tra le diverse figure professionali operanti nel campo dei dispositivi medici e, come previsto dall'art. 3 del proprio statuto, favorisce l'attività di recupero di dispositivi medici, di apparecchiature sanitarie e di arredi provenienti da Enti Pubblici e Privati, da Aziende Produttrici e Distributrici, per la loro riallocazione in Paesi economicamente svantaggiati, nonché la formazione del personale locale nei Paesi in via di sviluppo;

e

SVAU che si occupa di reperire beni di prima necessità, quali viveri, medicinali e vestiario, nonché materiale didattico ed infrastrutturale, principalmente tramite donazioni di enti e persone caritatevoli, e nella organizzazione della loro distribuzione tramite trasferte fatte dagli stessi soci in prima persona, nei siti e nelle comunità bisognose, gravati da stati di indigenza e/o dannosi eventi naturali

Ciò premesso

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

**Articolo 2**

Nel quadro delle finalità in premessa, IASMED e SVAU esprimono la comune volontà e l'impegno di collaborare per il recupero delle attrezzature sanitarie necessarie per la promozione e lo sviluppo continuo dei centri sanitari siti in aree critiche, nonché l'eventuale formazione del personale locale e la possibilità di inviare personale sanitario-volontari nei centri allestiti.

**Articolo 3**

Entrambe le parti si impegnano a divulgare, attraverso i propri strumenti informativi le iniziative intraprese in virtù del presente accordo anche al fine di favorirne l'adesione e la condivisione da parte di soggetti terzi. Tali comunicazione possono essere condivise in via informale tra le parti.

**Articolo 4**

Le parti contribuiranno, ciascuna a proprie spese, a sostenere i costi inerenti l'attività espletata in virtù del presente accordo e non percepirà alcun tipo di compenso o di rimborso.

**Articolo 5**

Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata annuale ed è tacitamente rinnovato alla sua scadenza se non diversamente formalizzato da una delle parti.

**Roma, 18 gennaio 2019**

Il Presidente  
IASMED  
Antonio Verna

Il Presidente  
SVAU  
Roberto Frittelli